

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 378 del 13 aprile 2018

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - concessione del contributo ad una impresa del settore agricoltura e agroindustria, provvedimento n. 132

Il Presidente della Regione Lombardia
in qualità di
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3 bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art.2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Viste:

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013*» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi.

Considerato che con l'articolo n. 26 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono rese disponibili risorse finanziarie per la concessione del contributo relative alle domande presentate ai sensi della stessa Ordinanza e distinte;

- in euro 12 milioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera B della presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- in euro 158 milioni, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, per l'assegnazione di contributi riferiti ad interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del dispositivo dell'Ordinanza Commissariale 4 novembre 2016, n. 262;
- in euro 7,1 milioni, di cui all'articolo 11 comma 1.bis del d.l. n. 74/2012 come stabilito con d.g.r. della Regione Lombardia 1 aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art 1 «Soggetti richiedenti» commi 1 e 2.

Ricordato che, l'Ordinanza n. 14 stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato.

Visti altresì:

- il decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 27 giugno 2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della citata ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- il successivo decreto del Dirigente della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari della Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore Agricoltura ai sensi della citata Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 14;
- il successivo decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 26 novembre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filieri Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 della citata Ordinanza n. 14 e s.m.i., quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- il successivo decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 5 aprile 2016, n. 3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria.

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per il settore Agricoltura e Agroindustria:

- n. 8671 del 20 ottobre 2015 di approvazione del progetto ID 53723272 di LASAGNA CARLO C.F. LSGCRL58P15E897P;
- n. 1628 dell'8 marzo 2016 a modifica dell'allegato al decreto n. 8671 del 20 ottobre 2015, di approvazione del progetto ID 53723272;
- n. 9789 dell'6 ottobre 2016, a rettifica parziale del decreto n. 1628 dell'8 marzo 2016, per quanto attiene alla domanda ID 53723272 con la ridefinizione del contributo ammissibile mantenendo invariati tutti gli altri valori, così come riportati in allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza.

Preso atto delle proprie ordinanze n. 228 del 17 giugno 2016 di concessione del Contributo al beneficiario Lasagna Carlo, codice fiscale LSGCRL58P15E897P, per l'intervento ID53723272 e della successiva n. 259 del 26 ottobre 2016 di revoca del contributo concesso in carenza dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera c dell'Ordinanza n. 13/2013 e s.m.i. riguardo al titolo edilizio valido.

Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 19 aprile 2018

Ritenuto necessario attendere gli esiti dell'istruttoria urbanistica presso il Comune di Moglia finalizzati al rilascio del Permesso di Costruire per l'edificio oggetto dell'istanza di contribuzione ID 53723272.

Vista la comunicazione del responsabile del Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Officer di Regione Lombardia riscontrata con prot. n. C1.2017.0003261 del 16 giugno 2017 con la quale veniva consegnata alla Struttura commissariale la relazione istruttoria conseguente a un esposto anonimo pervenuto, che ha interessato fra le altre la domanda ID 53723272, e la successiva comunicazione comunicazione prof. C1.2017.0003372 del 23 giugno 2017 con la quale l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - Invitalia è stata incaricata di effettuare il controllo del progetto, comprensivo di verifica in loco, perché individuato di particolare criticità.

Considerata la nota del Soggetto Attuatore indirizzata al Soggetto Incaricato per l'Istruttoria per il settore Agricoltura e Agroindustria «Esito controlli in itinere - ord. n. 13/2013» prot. C1.2018.0000298 del 22 gennaio 2018 con la quale venivano consegnati gli esiti dei controlli effettuati da Invitalia, tra i quali quello relativo all'istanza ID53723272 di Lasagna Carlo, per cui era suggerito un approfondimento riguardo all'utilizzo produttivo degli immobili al fine di verificarne l'ammissibilità a contributo.

Considerato che con gli articoli nn. 3 e 4 dell'Ordinanza Commissariale del 27 aprile 2017, n. 312 «Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, con modifiche ed integrazioni alle Ordinanze Commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro successive modifiche» viene semplificato l'iter istruttorio in caso di varianti impreviste al progetto di ricostruzione approvato a seguito di un rilascio di un titolo abilitativo edilizio con prescrizioni ovvero in caso di lievi varianti volontarie agite dal soggetto beneficiario per esigenze di economicità, funzionalità e sicurezza dell'intervento.

Preso atto delle note del S.I.I. per il settore Agricoltura e Agroindustria, trasmesse via pec, alla Struttura Commissariale:

- in data 30 novembre 2017, protocollo n. C1.2017.0007392, in cui comunica che, tenuto conto della richiesta pervenuta, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 dell'Ordinanza n. 312 del 27 aprile 2017, dal beneficiario LASAGNA CARLO, titolare del progetto ID53723272, ed esaminate le prescrizioni del titolo edilizio rilasciato dal Comune di Moglia, ai fini dell'emanazione della relativa di Ordinanza di concessione viene confermato il decreto di ammissione e la relativa proposta di contributo ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della stessa Ordinanza n. 312;
- in data 5 febbraio 2018, protocollo n. C1.2017.0002621, in cui veniva dichiarato che non vi era alcun rilievo sulle osservazioni di Invitalia contenute nella «Relazione di Verifica» dell'intervento ID 53723272;
- in data 15 marzo 2018, protocollo n. C1.2018.0001264, nella quale a riprova dell'utilizzo produttivo degli immobili è stato evidenziata la presenza di un contratto di locazione dell'immobile valido al momento del sisma e, sempre a dimostrazione dell'utilizzo produttivo degli immobili è stata allegata opportuna documentazione fotografica acquisita in sede istruttoria ma non disponibile nel sistema informativo GEFO.

Dato atto che i Presidenti delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, in qualità di Commissari delegati dell'emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sono stati autorizzati con la Decisione del 19 dicembre 2012 C(2012)9471-final che approva l'Autocollante SA.35482 all'erogazione di aiuti di stato nel settore agricolo a titolo di compensazione dei danni subiti successivamente prorogato con la Decisione C(2016)2870-final che approva l'aiuto SA.44034 (2016/N) per i soli territori della Lombardia e dell'Emilia Romagna e che consente di concedere e erogare aiuti entro il 31 dicembre 2018.

Preso atto che il signor Lasagna Carlo ha presentato la domanda ID 53723272 in qualità di proprietario per 1/5 degli immobili con delega da parte degli altri 4 comproprietari Lasagna Silvia, Lasagna Rosa, Lasagna Fausto e Lasagna Ornella ognuno equamente titolare di porzioni di proprietà indivisa e che gli immobili sono utilizzati dall'impresa «Eredi Erminio Lasagna società semplice di Lasagna Silvia, Rosa e Fausto.» PIVA 02035990205, attualmente denominata «Eredi Erminio Lasagna società semplice di Lasagna Silvia e Rosa Società Agricola» PIVA 02035990205.

Considerato che il contributo è assoggettato alla normativa sugli aiuti di stato in quanto i titolari della domanda ID53723272 esercitano attività di impresa in proprio nei medesimi edifici oggetto di contributo attraverso la società «Eredi Erminio Lasagna società semplice di Lasagna Silvia e Rosa» P.IVA 02035990205.

Preso atto del disposto dell'articolo 52, comma 1°, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale - tra l'altro - prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di Aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli Aiuti di Stato».

Preso atto altresì dei contenuti del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 28 luglio 2017 e recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito semplicemente «Regolamento»), il quale dispone l'entrata in funzione del succitato Registro in data 12 agosto 2017.

Preso atto del fatto che, nonostante la gestione commissariale - già nel mese di luglio 2017 e prima ancora che fossero noti i contenuti del succitato Regolamento - avesse provveduto a richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'accreditamento al sistema SIAN e la conseguente messa a disposizione dei servizi inerenti i Regimi di Aiuto di competenza e nonostante i formali e ripetuti solleciti, solo alla fine del mese di ottobre 2017 il suddetto Sistema è stato reso fruibile alla Gestione Commissariale stessa.

Preso atto altresì del fatto che la Legge 24 dicembre 2012 n. 234 ed il successivo Regolamento di attuazione prevedano espressamente l'obbligo - per l'amministrazione concedente - della registrazione entro 20 giorni dalla data di concessione di tutti i contributi autorizzati con notifica della Commissione Europea, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato «RNA» e nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale «SIAN», pena la nullità dell'atto di concessione stesso.

Dato atto conseguentemente di aver provveduto, ai sensi del suddetto Regolamento, ad effettuare le prescritte visure prepedeutiche alla concessione di aiuti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e sul Sistema Informativo Unificato dei Servizi del Comparto Agricolo, Agroalimentare e Forestale (SIAN), finalizzate a verificare la concedibilità dell'agevolazione ai sensi dei vigenti Regolamenti comunitari in materia ed ottenendo i relativi codici identificativi «Codice Aiuto RNA-COR» e «Codice Univoco Interno della Concessione», per le suddette imprese agricole beneficiarie:

EREDI ERMINIO LASAGNA SOCIETÀ SEMPLICE DI SILVIA E ROSA SOCIETÀ AGRICOLA, PARTITA IVA N.02035990205 CON SEDE IN MANTOVA VIA CAVOUR N. 29,

- RNA codice identificativo «Visura Aiuti» VERCOR: 743990 del 22 marzo 2018 (periodo di riferimento: dal 20 maggio 2012 al 20 maggio 2022), Aiuti registrati nel periodo di riferimento: NESSUNO;
- RNA codice identificativo «Visura Deggendorf» VERCOR: 743973 del 22 marzo 2018, con esito: «il soggetto non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea»;
- SIAN aiuti concessi (periodo di riferimento: dal 2007 al 2017): nessun aiuto registrato e l'aiuto è stato registrato a sistema con il codice univoco interno della concessione R-346355.

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla concessione del contributo ai beneficiari di cui sopra menzionati.

Verificata la disponibilità finanziaria prevista dall'art. 26 dell'Ordinanza n.13 e s.m.i. .

Ritenuto pertanto opportuno finanziare l'intervento di cui all'allegato A con risorse a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 26 dell'ordinanza n. 13/2013 e s.m.i. per la quota parte di cui all'art. 3 bis del d.l. 95/2012.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di concedere il contributo per l'intervento riportato in Allegato A alla presente Ordinanza, facente parte integrante e sostanziale della stessa, a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 26 dell'ordinanza n. 13/2013 per la quota parte di cui all'art. 3 bis del d.l. 95/2012;
2. che il contributo relativo agli interventi in Allegato A, a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, sia erogato direttamente dall'istituto di credito prescelto sulla base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII);
3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

— • —

**Concessione dei contributi del settore Agricoltura e Agroindustria
Finanziati con l'art. 26 dell'Ordinanza n. 13/2013 - D.L. 95/2012 art. 3 bis**

N.	Id progetto	P.IVA/CF richiedente	Ragione sociale / Nominativo	Comune	Danno Periziato approvato (€)	Importo intervento ammesso (€)	Contributo Ammesso (€)
1	53723272	LSGCRL58P15E897P	LASAGNA CARLO	MOGLIA	242.593,85	242.593,85	242.593,85
					Totale Concesso		€ 242.593,85